

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 16

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita').

(GU n. 38 del 24-9-2011)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita') e' aggiunta la seguente: «b-bis) le zone naturali di salvaguardia;».

Art. 2

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 6 le parole «con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2-bis e' effettuata con le modalita' indicate al comma 1.».

4. Dopo il comma 2-ter dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalita' di quelli gia' attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore

del presente titolo.».

5. Dopo il comma 2-quater dell'art. 6 e' aggiunto il seguente:

«2-quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis gia' stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.».

Art. 3

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 19/2009

1. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attivita' produttive e lo sviluppo delle potenzialita' turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attivita' umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«2-bis. L'Ente a cui e' affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalita' di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli statuti della proprieta' collettiva indivisa del Bosco.».

Art. 4

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009 le parole «fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 33».

2. Alla lettera n) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009, dopo le parole «il divieto non si applica ai veicoli» inserire le seguenti: «delle forze di polizia,».

Art. 5

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 9 della lettera a) e' sostituito dal seguente:
«9) Parco naturale del Marguareis;»;

b) il numero 17 della lettera a) e' sostituito dal seguente:
«17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;»;

c) dopo il numero 18 della lettera a) e' aggiunto il seguente:
«18-bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;»;

d) dopo il numero 19 della lettera c) e' inserito il seguente:
«19-bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;»;

e) dopo il numero 27 della lettera c) e' inserito il seguente:
«27-bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;»;

f) il numero 32 della lettera c) e' sostituito dal seguente:
«32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;»;

g) dopo il numero 33 della lettera c) e' inserito il seguente:
«33-bis) Riserva naturale del Bric Montariolo;»;

h) dopo il numero 39 della lettera c) e' inserito il seguente:
«39-bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrvia;»;

i) dopo il numero 39-bis) della lettera c) e' inserito il seguente: «39-ter) Riserva naturale Isola Santa Maria;»;

j) il numero 42) della lettera c) e' sostituito dal seguente:

«42) Riserva naturale delle Baragge;»;

k) dopo il numero 2 della lettera d) e' inserito il seguente:

«2-bis) Riserva naturale del Neirone;»;

l) dopo il numero 2 della lettera e) e' aggiunto il seguente:

«2-bis) Riserva naturale Spina Verde;».

Art. 6

Inserimento dell'art. 10-bis della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«10-bis (Modifiche parziali dei confini). - 1. La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge, e' apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare.».

Art. 7

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali.».

Art. 8

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) dopo le parole «Parco naturale delle Alpi marittime», sono aggiunte le seguenti: «, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito»;

b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva speciale di Benevagienna;»;

c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrvia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;»;

d) la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;»;

e) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale

sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame;»;

f) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;»;

g) dopo la lettera o) e' inserita la seguente: «o-bis) Provincia di Alessandria alla quale e' trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone;»;

h) dopo la lettera t) e' aggiunta la seguente: «t-bis) Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali e' trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde.».

Art. 9

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Il presidente e' nominato, secondo criteri di rappresentativita' del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunita' delle aree protette, fatta eccezione per il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'art. 15, comma 7, lettera a).».

Art. 10

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto al comma 7, il consiglio e' composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunita' delle aree protette.».

2. Il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«7. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti e' composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentativita' del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;

b) quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale e quattordici rappresentanti, due per ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.».

3. Dopo il primo periodo del comma 16 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti.».

Art. 11

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 le parole «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un sesto».

Art. 12

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2009 le parole «non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte.».

Art. 13

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati.».

Art. 14

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente:

«d) attivita' commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalita' istituzionali, con particolare riferimento alle attivita' di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente:

«b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 7.».

3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attivita' formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.».

Art. 15

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 19/2009

1. Prima del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale e' redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'art. 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).».

2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 le

parole «Il piano di area definisce in particolare, i seguenti aspetti:» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socio-economiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:».

3. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunta in fine la seguente lettera:

«f-bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.».

4. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.».

5. Il comma 12 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.».

Art. 16

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.».

2. Al comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «entrata in vigore del presente titolo.», sono aggiunte le parole: «Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.».

Art. 17

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)».

2. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.».

3. Dopo la lettera d) del comma 4 e' aggiunta la seguente:

«d-bis) definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari.».

4. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 la parola «vigilanza» e' sostituita dalla seguente: «verifica».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«6-bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.».

Art. 18

Inserimento dell'art. 32-bis alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi). - 1. E' istituito il centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il Sacro Monte di Varallo.

2. Il centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite.».

Art. 19

Inserimento dell'art. 32-ter alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 32-bis e' inserito il seguente:

«Art. 32-ter (Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi). - 1. Per ciascun sacro monte e' istituito un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.

2. Il comitato formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed e' consultato dall'ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento.

3. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed e' convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcuna indennita' o rimborso.».

Art. 20

Modifica dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 33 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 33 (Gestione faunistica). - 1. Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:

- a) gli abbattimenti selettivi;
- b) le catture e i prelievi;
- c) le reintroduzioni e i ripopolamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette, nonche' secondo le modalita' ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale e' delegata ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, in relazione

agli habitat ed alle specie interessati nonche' al contesto ambientale all'interno del quale l'area protetta si colloca e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:

a) portare la zoocenosi al maggior grado di complessita' e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, se necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;

b) contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attivita' economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;

c) contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;

d) mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possono arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;

e) migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;

f) ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalita' e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta puo' autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformita', ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:

a) dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;

b) da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione definisce i criteri e i requisiti necessari per l'autorizzazione di cui al comma 5, lettera b).

7. Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2, in conformita' alle linee guida emanate dal competente Ministero, detta specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla provincia all'esterno delle aree protette.

8. La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilita' del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente.».

Art. 21

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/2009 le parole «articoli 87 e 88 del Trattato» sono sostituite dalla seguenti: «articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 22

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 36 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 36 (Risarcimenti ed indennizzi). - 1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.

2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.

3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attivita' economiche in atto connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, da' diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

4. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.

5. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.

6. E' fatta salva la possibilita' da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7. L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.

8. I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

10. La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese

obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'art. 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province.».

Art. 23

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009 le parole «il ripristino degli habitat naturali indicati nell'allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357», sono sostituite dalle seguenti: «il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357».

Art. 24

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«2-bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili e' consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio imminente debitamente documentato in cui l'intervento puo' essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento puo' essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito e' autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e puo' prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.».

2. Al comma 10 dell'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni».

3. Al comma 14 dell'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 le parole «art. 42» sono sostituite dalle seguenti: «art. 41».

Art. 25

Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni».

Art. 26

Modifiche al titolo IV della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente: «Titolo IV. Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici».

2. Prima del capo I del titolo IV della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «Capo 0I. Zone naturali di salvaguardia».

Art. 27

Inserimento dell'art. 52-bis alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 52, al capo 01 del titolo IV della legge regionale n. 19/2009, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 52-bis (Zone naturali di salvaguardia). - 1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 52-ter.

2. Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musine'; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera.

3. Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

4. La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalita' istitutive, e' apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.».

Art. 28

Inserimento dell'art. 52-ter alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 52-bis e' inserito il seguente:

«Art. 52-ter (Finalita' delle zone naturali di salvaguardia). -

1. Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonche' i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalita':

a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;

b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;

c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;

d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

e) promuovere e sviluppare le potenzialita' turistiche sostenibili dell'area .».

Art. 29

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 11 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«11-bis. Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'art. 33 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi e' tenuto altresì al risarcimento dei danni.».

2. Dopo il comma 11-bis dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente:

«11-ter. Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'art. 43 comma 2-bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito

della rete Natura 2000 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.».

3. Al comma 20 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 la parola «introitate», e' sostituita dalle seguenti: «irrogate e introitate».

Art. 30

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 6 dell'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 le parole «proposte di nomina» sono sostituite dalla seguente: «designazioni».

Art. 31

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera j) del comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente:

«j) il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Preve' e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio e' inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;».

2. La lettera k) del comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente:

«k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera e' inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;».

Art. 32

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009, e' inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'art. 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette.».

Art. 33

Modifiche alla rubrica del capo III del titolo VI della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica del capo III del titolo VI della legge regionale n. 19/2009 e' sostituita dalla seguente: «Capo III. Modifica e abrogazione di norme».

Art. 34

Inserimento dell'art. 62-bis alla legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 62, al capo III del titolo VI, della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis (Modifiche all'art. 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44). - 1. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, le parole "in aree protette a rilevanza

regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia."».

Art. 35

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il numero 62) della lettera a) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«62-bis) legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate);».

2. Dopo il numero 148 della lettera a) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«148-bis) legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);».

3. Dopo il numero 152) della lettera a) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«152-bis) legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona);».

4. Dopo il numero 4 della lettera b) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente:

«4-bis) L'art. 11 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 e l'art. 2 della legge regionale 29 marzo 2011, n. 2, che hanno modificato il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2006.».

Art. 36

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 19/2009

1. L'allegato A della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 37

Modifica all'allegato C della legge regionale n. 19/2009

1. All'allegato C (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. n. 357/1997) della legge regionale n. 19/2009, le parole «art. 44», sono sostituite dalle seguenti: «art. 43».

Art. 38

Modifica all'allegato D della legge regionale n. 19/2009

1. All'allegato D (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. n. 357/1997) della legge regionale n. 19/2009, le parole «art. 45», sono sostituite dalle seguenti: «art. 44».

Art. 39

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 19/2009:

- a) la lettera c) del comma 2 dell'art. 7;
- b) il comma 6 dell'art. 8;
- c) i numeri 34) e 43) della lettera c) e le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 10;
- d) le lettere p), q) ed r) del comma 1 dell'art. 12;
- e) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15;

- f) il comma 8 dell'art. 26;
- g) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 32;
- h) il comma 2 dell'art. 63.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli» e le parole: «e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo» sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «del Sangone» e le parole: «e la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese» sono soppresse.

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese» sono soppresse.

5. Alla lettera s) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009, le parole: «e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura» sono soppresse.

6. Al comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «, fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8» sono soppresse.

7. Al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 le parole «in sede di vigilanza» sono soppresse.

8. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «per essere riportati nella carta della natura regionale», sono soppresse.

9. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «la proposta di nomina del presidente dell'ente e» sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 le parole: «una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e» sono soppresse.

11. Al comma 5 dell'art. 56 della legge regionale 19/2009 le parole: «e la Partecipanza dei Boschi di Trino» sono soppresse.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2011

COTA

(Omissis)